



Decreto Dirigenziale n. 167 del 09/10/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 3 - UOD Patrimonio regionale

Oggetto dell'Atto:

CONTRATTO DI AFFITTO DI UN FONDO AGRICOLO DI PROPRIETA' REGIONALE SITO IN COMUNE DI CAPACCIO - LOC. SPINAZZO A FAVORE DEL SIG. DI PERNA CARMELO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. la Regione Campania è proprietaria di numerosi beni immobili tra cui quelli rivenienti dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) a seguito della relativa soppressione ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 1/2007;
- b. tra i suddetti beni risulta compreso il fondo agricolo della estensione di ha 3.07.40 sito in Comune di Capaccio (SA) – Loc. Spinazzo, identificato in Catasto Terreni al Foglio 55 di Capaccio con le particelle n. 867, n. 325, n. 578, contigue tra loro, e con la particella n. 1361 da queste separata unicamente dalla sede della strada pubblica;
- c. il sig. Di Perna Carmelo, con istanza del 20/12/2013 acquista in atti con Prot. n. 2013.0877256 del 20/12/2013, richiedeva di poter ottenere in locazione il fondo agricolo su indicato, rappresentando di essere imprenditore agricolo ed unico confinante del medesimo fondo;

CONSIDERATO CHE:

- a. l'art 22 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato ed integrato dall'art. 51 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 (rubricata "Norme sui contratti agrari"), riconosce preliminarmente la preferenza ai coltivatori insediati su fondi contigui al bene oggetto della locazione agraria;
- b. con nota Prot. n. 2014.0416634 del 18/06/2014 veniva interessata la competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai fine di fornire i parametri da considerare per la determinazione del canone locativo del fondo in argomento;
- c. detta U.O.D., con nota Prot. n. 2014.0478295 del 09/07/2014, relazionava a fronte di quanto richiesto quantificando in Euro 3.572,25 il canone annuo di locazione del fondo in parola;
- d. con nota Prot. 2014.0597338 del 10/09/2014, pertanto, veniva comunicato al sig. Di Perna di poter procedere al fitto del fondo in argomento, indicando le principali condizioni contrattuali, tra esse compreso l'importo del canone annuo di Euro 3.572,25;
- e. il sig. Di Perna, con comunicazione del 23/09/2014 acquisita in atti con Prot. n. 2014.0627890 del 24/09/2014, dichiarava di accettare le condizioni contrattuali suddette e trasmetteva la documentazione integrativa richiesta per la sottoscrizione del contratto di affitto;

RITENUTO, pertanto:

- a. di poter concedere in locazione il fondo agricolo di che trattasi al sig. Di Perna Carmelo, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982;
- b. di dovere adottare, all'uopo, lo schema tipo di contratto di locazione ad uso agricolo, così come ritenuto idoneo dall'Avvocatura Regionale con parere reso con protocollo n. 2012.0822214 del 08/11/2012;
- c. di dover precisare che il presente provvedimento non rientra nella casistica prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 ai fini dell'obbligatorietà della pubblicazione;

VISTI:

- a. la Legge n. 11/1971;
- b. la Legge n. 203/1982;
- c. la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011
- d. il Regolamento n. 12/2011
- e. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012
- f. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e s.m. e i.
- g. la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013
- h. il D.P.G.R. n. 215 del 31/10/2013
- i. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- j. il D.P.G.R. n. 400 del 13/11/2013
- k. il D.D. – Dip. 55.15 - n. 299 del 02/04/20014.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. Patrimonio Regionale,

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

1. di concedere in locazione al sig. Di Perna Carmelo, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, il fondo agricolo di proprietà della Regione Campania sito in Comune di Capaccio (SA) – Loc. Spinazzo, identificato in Catasto Terreni al Foglio 55 di Capaccio con le particelle n. 867, n. 325, n. 578, e n. 1361, della estensione complessiva di ha 3.07.40, alle seguenti principali condizioni:
 - Durata del contratto di anni sei, in deroga alla legge 203/1982 ai sensi dell'art. 45 della medesima legge, a decorrere dall'annata agraria 2014/15;
 - Canone di locazione annuo di Euro 3.572,25 da versare anticipatamente per ciascuna annata agraria in un'unica soluzione;
 - Rivalutazione annuale del canone in ragione dei valori Istat che saranno fissati annualmente per i prodotti agricoli;
 - Esclusione di ogni tacito rinnovo
 - Il subaffitto o la subconcessione totale o parziale del fondo è motivo di risoluzione contrattuale;
2. di approvare lo schema di Contratto di locazione ad uso agricolo, allegato al presente Decreto, redatto in accordo allo schema tipo di contratto di locazione agraria ritenuto idoneo dall'Avvocatura Regionale con parere reso con protocollo n. 2012. 0822214 del 08/11/2012;
3. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - 3.1 - all'UDCP Segreteria di Giunta (40 03) – per la registrazione e l'archiviazione;
 - 3.2 - alla UOD Bollettino Ufficiale – UDCP Segreteria di Giunta – (40 03 05) - per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
 - 3.3 - all'Assessore per le Risorse Strumentali per opportuna conoscenza.

Avv. Marco Merola